



**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE  
A FAVORE DEI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**

**POLIZZA N. 195542**

**Broker: Marsh S. p. A.  
(01.558)**

**DECORRENZA:** ore 24 del 31 Dicembre 2013

**SCADENZA:** ore 24 del 31 Gennaio 2016

**DURATA:** Anni 2, mesi 1, giorni 0

**FRAZIONAMENTO:** quadrimestrale

**CONTRAENTE:** **FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**  
nella persona del Dr. Gianluca Dall'Olio in qualità di Presidente nazionale  
pro- tempore Via Salaria, 298/A - ROMA

**CODICE FISCALE:** 97015310580

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA  
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA  
IL PRESIDENTE

D.A.S. S.p.A.  
Assicurazioni Difesa Legale

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di avere preso visione del fascicolo informativo contenente i seguenti documenti: nota informativa comprensiva di glossario Modello N. 112 /2013, le condizioni generali di assicurazione e l'informativa sulla privacy

**Egli dichiara altresì di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il contenuto dei seguenti articoli:**

Art. 3 Esclusioni; Art. 7 Regolazione premio; Art. 6 Altre assicurazioni; Art. 11 Aggravamento del rischio; Art. 16 Foro competente; ; Art. 19 Decadenza per inosservanza dei termini ed omesso invio dei documenti; Art. 20 Gestione della vertenza, non responsabilità dell'operato di legali e periti; Art. 21 Disaccordo sulla gestione del sinistro, arbitrato.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA  
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA  
IL PRESIDENTE

**Avvertenza.** Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di € 750,00.

Visita il sito <http://www.das.it> per registrarti ed accedere alla tua area riservata personale

Redatta in triplice esemplare in Verona, il 31/12/2013. Il premio iniziale di € 57.692,30 (cinquantasettemilaseicentonovantadue/30) è stato incassato oggi \_\_\_\_\_, L'ESATTORE \_\_\_\_\_, 195542\_AE





Con riferimento al protocollo di intesa sottoscritto in forma congiunta dalla Federazione Italiana della Caccia, dall'ARCICACCIA e dall'ANUU nella quale viene espressa la volontà delle Associazioni di adottare un programma assicurativo comune per il tramite della Marsh S.p.A., broker esclusivo incaricato di curare la realizzazione e gestione dello stesso, viene stipulata la presente convenzione assicurativa tra:

la FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, Via Salaria 298/A - Roma nella persona del Presidente p.t. Dall'Olio Gianluca C.F. 97015310580

e la COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE D.A.S. \_ Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., Via E: Fermi, 9/b - 37135 VERONA - C.F. 00220930234 in persona del legale rappresentante p.t. Sig. GRASSO Roberto

designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Compagnia.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA DI TUTELA LEGALE

### Articolo 1 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura nei limiti del massimale indicato in polizza gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle Persone assicurate.

Per tali si intendono i soci iscritti alla Federcaccia alla data del sinistro o del fatto costituente reato nell'ambito dell'esercizio della caccia e/o dell'attività sportiva attinente all'uso di arma da fuoco.

Le spese rientranti nella garanzia assicurativa sono:

- ✓ spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;
- ✓ spese per l'intervento di legale;
- ✓ spese di un Perito nominato dall'Autorità Giudiziaria (CTU);
- ✓ spese di un consulente tecnico di parte, previo consenso della Compagnia;
- ✓ spese di giustizia;
- ✓ spese liquidate alla Controparte in caso di soccombenza;
- ✓ spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia;
- ✓ spese per l'accertamento sulla dinamica, soggetti e modalità del sinistro;
- ✓ spese per indagini e/o investigazioni per la ricerca di prove a difesa;
- ✓ spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ spese per l'escussione dei testimoni limitatamente alle sole spese di viaggio.

### Articolo 2 Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata a favore dei Soci Federcaccia durante l'esercizio dell'attività venatoria o di altre attività attinenti all'uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa.

Le garanzie valgono per i seguenti casi:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di cacciatore e/o attinenti all'attività sportiva relativa all'arma da fuoco, purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
2. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e per le contravvenzioni di cui all'art. n. 30 della legge 157 del 11 febbraio 1992, purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.





3. La difesa penale per procedimenti instaurati per la violazione dell'art 727 (abbandono di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del codice penale, la garanzia vale purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti.
4. Le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di sospensione della licenza di porto del fucile per uso di caccia, disposto ai sensi dell'articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157. L'operatività della garanzia è subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'Assicurato. Inoltre, allorché la violazione riguardi le ipotesi di cui alle lettere a), c), d), f), dell'art. 30 della legge 11/02/1992, n. 157, la garanzia rimane subordinata alla pronuncia in sede penale di sentenza irrevocabile di proscioglimento. La garanzia non risulta operante a seguito di ritiro / sospensione del porto d'armi per reiterato uso di richiami non autorizzati (articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai fatti previsti all'Articolo 30 comma 1 lett. h).
5. Difesa in sede penale per fatti derivanti dall'uso e dalla detenzione di armi da caccia, nonché delle munizioni, quali ad esempio "l'omessa custodia di armi", ai sensi dell'art. 20 e art. 20 bis, comma 2° della legge 110/1975, nonché gli articoli del Codice Penale riguardanti la detenzione di armi e "l'introduzione di armi nel parco", ai sensi dell'articolo 30/1 e 13/3 lettera f) della legge 394 del 06.12.1991 in tema di aree protette. purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti.
6. Azione legale di dissequestro del fucile da caccia, nonché delle munizioni, purché il sequestro sia stato disposto esclusivamente a seguito di imputazione della legge 110/75, con esclusione di tutte le altre ipotesi. Inoltre l'operatività della garanzia è subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'Assicurato.
7. Azione in sede civile per richiesta di risarcimento dei danni subiti per fatto illecito di terzi, anche se associate alla FIDC. Nella garanzia rientra l'azione per il recupero dei danni subiti dalle persone assicurate, sia fisici che quelli alla loro attrezzatura da caccia e quelli agli animali necessari allo svolgimento dell'attività venatoria.

### Articolo 3 Esclusioni

In relazione ai rischi assicurati l'assicurazione non è prestata per i procedimenti aventi ad oggetto:

- ✓ fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
- ✓ vertenze di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali dell'Assicurato e/o di controparte
- ✓ violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto disposto in merito dall'articolo n. 2 "Persone e rischi assicurati";
- ✓ vertenze relative a beni immobili;
- ✓ fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.
- ✓ L'assicurazione non è prestata inoltre per:
- ✓ il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- ✓ il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

### Condizioni di Assicurazione Pagina 2 di 6

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione  
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B  
Tel. 045 9372611 - Fax 045 8300010  
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. 2.750.000,00 interamente versato  
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646  
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234  
CCIAA VR - REA n.36740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I  
Società appartenente al Gruppo Generali,  
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.





#### Articolo 4 Estensione Territoriale

La garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Europa ed il cui procedimento in caso di giudizio, si svolga innanzi alla Autorità Giudiziaria di uno Stato Europeo. Le garanzie assicurative valgono con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

#### Articolo 5 Massimali

Le garanzie previste dalla presente polizza operano sino al massimale di € 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo.

#### Articolo 6 Composizione del Premio Anticipato

La Contraente riconosce un premio annuale, comprensivo di imposte, di Euro 0,60 pro-capite per ogni Socio della Federcaccia e viene anticipato sulla base di n. 250.000 persone.

#### Articolo 7 Regolazione del premio

Il premio esposto in polizza, è soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le varianti intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro la data del **15 aprile** dell'annualità successiva di ciascun anno la Contraente fornirà per iscritto all'Assicuratore il numero degli Associati. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia. Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle tasse governative. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Assicuratore deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato, fermo restando il premio minimo indicato nel frontespizio di polizza.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### Articolo 8 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### Articolo 9 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro le ore 24 del 28 Febbraio 2014; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

#### Articolo 10 Modifiche della assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.



### Articolo 11 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

### Articolo 12 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Articolo 13 Recesso in caso di sinistro

La Compagnia dichiara di rinunciare alla facoltà di recesso in caso di sinistro.

### Articolo 14 Durata e decorrenza della polizza- Durata delle singole coperture assicurative

Relativamente al presente contratto, la copertura assicurativa opera a favore di tutti i singoli tesserati Federaccia ed ha una durata di 2 anni ed 1 mese, con decorrenza dalle ore 24 del giorno 31 dicembre 2013 alle ore 24,00 del 31 Gennaio 2016 così come indicato nel frontespizio di polizza, senza obbligo di disdetta. Sia la Società, sia il Contraente hanno comunque facoltà di inviare disdetta per la scadenza annuale del 31 gennaio 2015 mediante lettera raccomandata alla Controparte almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Annualmente, la copertura assicurativa a favore di ogni singolo tesserato ha durata di un anno solare: pertanto decorre dalle ore 24,00 del giorno di versamento della quota associativa e del premio di assicurazione relativo e scade alle ore 24,00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).

### Articolo 15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

### Articolo 16 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

### Articolo 17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO

### Articolo 18 Insorgenza del sinistro

La garanzia vale per i sinistri insorti nel periodo di validità della tessera del singolo Socio, secondo quanto previsto dall'Art. 2 Persone e rischi assicurati, semprechè manifestatisi entro sei mesi dalla cessazione della validità della tessera associativa stessa.

Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle Parti avrebbe iniziato a violare norme di legge .

### Articolo 19 Modalità per la denuncia del sinistro

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Compagnia il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto. La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il

## Condizioni di Assicurazione Pagina 4 di 6





termine di tre mesi dall'eventuale sollecito scritto da parte della Società. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. I termini di decorrenza della prescrizione saranno conteggiati dal giorno in cui viene notificata al Socio l'infrazione oggetto della presente copertura di Tutela Legale.

#### **Articolo 20 Scelta del legale – Gestione del sinistro**

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il Terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Compagnia e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Compagnia. La Compagnia, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale. L'incarico professionale al legale o al perito verrà conferito esclusivamente dalla Compagnia. La Compagnia non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti

#### **Articolo 21 Disaccordo sulla gestione del sinistro. Arbitrato**

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'Art.16 "Foro competente" delle precedenti Condizioni Generali di Assicurazione. L'Arbitro provvede secondo equità. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura

#### **Articolo 22 Anticipata risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, interdizione o inabilitazione dell'Assicurato o qualora questi subisca un concordato preventivo o l'Associazione venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso sono da considerarsi interrotte con liberazione del da ogni ulteriore prestazione.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

Si prende reciprocamente atto di quanto segue:

- 1) A parziale modifica dell'art. 19 "Modalità per la denuncia del sinistro" delle Disposizioni in caso di Sinistro, si conviene che l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Compagnia o alla Sezione Provinciale F.I.D.C. di appartenenza il procedimento penale pendente a suo carico. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo di accadimento, nonché l'indicazione degli articoli di legge contestati. Allegata alla denuncia sinistri dovranno essere inoltrati tutti i verbali in fotocopia delle autorità intervenute, anche se intervenute successivamente al reato contestato.
- 2) A parziale modifica dell'art. 20 "Scelta del Legale – Gestione del sinistro" delle Disposizioni in caso di Sinistro, si conviene che l'Assicurato (ed i Consigli Regionali), all'atto della denuncia del sinistro o comunque entro tre mesi dallo stesso, ha la facoltà di scegliere il legale anche se non esercitante nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti per l'istruzione del procedimento penale. La Compagnia preso atto della designazione del legale,







*Difesa Legale Specializzata  
e Internazionale*

**FASCICOLO INFORMATIVO**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER LA  
COPERTURA DEI RISCHI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA'  
VENATORIA A FAVORE DEI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE  
ITALIANA DELLA CACCIA**

Il presente fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni generali di assicurazione comprensive di glossario, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa





**NOTA INFORMATIVA**  
**Contratto di assicurazione di Tutela Legale**  
**per la copertura dei rischi nell'ambito dell'Attività venatoria**  
**a favore dei tesserati alla FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

**GLOSSARIO****A) Assicurativo**

<b>Anno/annualità/annuo/annuale</b>	Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
<b>Assicurato</b>	Colui a favore del quale opera l'Assicurazione.
<b>Assicurazione / Contratto</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Chi stipula il contratto di assicurazione.
<b>Indennizzo / Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo
<b>Mese/mensile/mensilità</b>	Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
<b>Sinistro/Caso Assicurativo</b>	La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.
<b>Società / assicuratore</b>	L'impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
<b>Valore in lite</b>	Il valore del contendere
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Società.

**B) Giuridico**

<b>Arbitrato</b>	E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
<b>Assistenza stragiudiziale</b>	E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
<b>Contravvenzione</b>	E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso; per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
<b>Danno extracontrattuale</b>	E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
<b>Delitto</b>	E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
<b>Diritto civile</b>	E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice



	perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
<b>Diritto penale</b>	E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
<b>Procedimento penale</b>	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
<b>Reato</b>	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
<b>Sanzione amministrativa</b>	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
<b>Spese di giustizia</b>	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
<b>Spese di soccombenza</b>	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
<b>Spese peritali</b>	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
<b>Vertenza contrattuale</b>	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

## **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

### **1. Informazioni generali**

- Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione – società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Capitale sociale €2.750.000,00 interamente versato;
- Sede legale: 37135 Verona (Italia) – Via E. Fermi, 9/b;
- La Direzione Generale in Italia : 37135 Verona (Italia) – Via E. Fermi, 9/b
- Recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: [www.das.it](http://www.das.it), e-mail: [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it);
- L'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni**

Il patrimonio netto ammonta a 21,83 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 7,27 milioni di euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,55 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Nota informativa - pagina 2 di 4



Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all'assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.

Si rinvia all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto è destinato all'assicurazione della tutela dei diritti dell'Assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell'ambito dell'attività venatoria.

L'assicurazione è prestata secondo le garanzie evidenziate nelle Disposizioni che regolano la tutela legale e a favore delle persone che risultano essere assicurate sulla base di quanto previsto dall'art. 2.

Per i dettagli delle garanzie si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione:

- Oggetto dell'assicurazione e persone e rischi assicurati – artt. 1 e 2 delle Condizioni generali di Contratto.

*Avvertenze:*

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni ed esclusioni sono riportate in specifici articoli o paragrafi:

- Persone e rischi assicurati – art. 2 delle Condizioni generali di Contratto;
- Esclusioni – art. 3 delle Condizioni generali di Contratto
- Regolazione Premio – art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto;
- modalità per la denuncia del Sinistro e Libera Scelta del Legale – artt. 19 e 20 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Gestione del Sinistro – art. 20 delle Condizioni Generali di Contratto;
- 

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – massimali per sinistro. Si rinvia all' art. 5 delle condizioni generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.

### **2. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

*Avvertenze:*

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Si rinvia all'art.4 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **3. Aggravamento e diminuzione del rischio**

*Avvertenze:*

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Si rinvia agli artt. 11 e 12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **4. Premi**

La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza alla voce "Frazionamento".

I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo non superi l'importo di € 750,00.

### **5. Surroghe/rimborsi**

*Avvertenze:*

Ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

*Avvertenze:*

Il contratto prevede all'art.18 che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

### **6. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

*Avvertenze:*



Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

### **7. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

### **8. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **1. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

*Avvertenze:*

La denuncia del sinistro deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell'art. 19 delle condizioni generali di Contratto e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti. Per la gestione del sinistro rinvia all'art. 20 delle condizioni generali di Contratto.

### **2. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:

**D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**  
**Servizio Clienti**  
**Via E. Fermi, 9/b**  
**37135 Verona**  
**Telefax: 045 8351025**  
**Posta elettronica: servizioclienti@pec.das.it.**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo):

**IVASS, Servizio Tutela degli Utenti**  
**Via del Quirinale, 21**  
**00187 ROMA**  
**Fax: 06 42133745 - 06 42133353**

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni assicurative e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti;

### **3. Arbitrato**

Avvertenza: in caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e la società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell'art. 21 delle condizioni generali di Contratto. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

\* \* \*

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

  
\_\_\_\_\_  
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.  
Amministratore e Direttore Generale  
Roberto Grasso

**I dati contenuti nel presente Documento sono aggiornati al 31/12/2013**

**DIFESA LEGALE****Informativa contrattuale****Polizza n. 195542 – FEDERCACCIA****INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società, in qualità di autonomo titolare di trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari<sup>(1)</sup>, al fine di fornire i servizi assicurativi<sup>(2)</sup> da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati forniti da Lei o da altri soggetti<sup>(3)</sup>, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopraccitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa.<sup>(4)</sup>

I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge<sup>(5)</sup> – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.<sup>(6)</sup> Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA – Servizio Legale Societario, Via Enrico Fermi 9B, 37135 Verona, tel. 045/83.72.611 fax 045/83.10.522. Il sito [www.das.it](http://www.das.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili ed il testo di informativa aggiornato.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Società sopraindicata, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

**GIAN LUCA DALL'OLIO**  
**FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**  
**IL PRESIDENTE**

Roma 22/05/2014

(Luogo e data)

(Nome e cognome dell'interessato (leggibile))

(Firma)

**NOTE:**

- (1) L'art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato, nonché banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consorzi (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, ISVAP, Banca d'Italia – UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

